



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTO il regolamento (UE) 2021/240, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto–legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.55;

VISTO il decreto–legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO il decreto–legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, che disciplina l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346, concernente la rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del medesimo Ministero;

VISTO l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, secondo cui *“Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la struttura di missione, denominata Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, di seguito denominato “CISMI”, che non costituisce struttura dirigenziale e opera alle dirette dipendenze del Ministro”*;



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

RITENUTO necessario integrare il sistema di governance per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari costituendo la struttura di missione, denominata CISMI, in sinergia ed a supporto delle altre Strutture ministeriali e degli Organi di vertice politico;

DECRETA:

ART. 1

(Definizioni)

1. Agli effetti del presente decreto si intendono per:
 - a) “Ministro” e “Ministero”: rispettivamente, il Ministro delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, e il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili;
 - b) “CISMI”: il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
 - c) “Comitato Scientifico”: il Comitato per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità;
 - d) “PNRR”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza istituito ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
 - e) “PNC”: il Piano nazionale per gli investimenti complementari istituito ai sensi del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
 - f) “PTA”: il Piano triennale di attività del CISMI;
 - g) “Missione”: l'insieme delle funzioni principali e degli obiettivi strategici perseguiti nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali destinate alle attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, nonché alle nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa;
 - h) “Programmi”: un insieme coordinato di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito della missione;
 - i) “Progetti”: un insieme coordinato di attività scientifiche, di ricerca e di servizio volte a realizzare obiettivi definiti nell'ambito delle aree strategiche;
 - l) “Strutture”: i Dipartimenti e le Direzioni generali del Ministero.



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

ART. 2

(Costituzione del Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità- CISMI)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è costituito, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Struttura di missione, denominata "Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, di seguito "CISMI".
2. Il CISMI non costituisce struttura dirigenziale e opera alle dipendenze funzionali e dirette del Ministro che formula l'indirizzo politico e strategico attraverso specifiche direttive.
3. Il Coordinatore del CISMI è nominato con decreto del Ministro.

ART. 3

(Funzioni e compiti)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il CISMI, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC in coerenza con i relativi cronoprogrammi, svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove e realizza attività di studio, di ricerca e sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, dell'innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali;
 - b) contribuisce, anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, allo sviluppo di innovazioni in tema infrastrutturale e della mobilità sostenibile all'interno del Ministero e nelle pubbliche amministrazioni, anche locali.
2. Il CISMI, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:
 - a) elabora aggiornamenti e informative tecniche e tecnologiche nei settori di competenza del Ministero, a supporto delle attività di pianificazione e programmazione di medio-lungo termine, di predisposizione di linee guida e di direttive di competenza del medesimo Ministero, nonché a supporto delle attività di valutazione dei risultati prodotti dai progetti e dalle politiche realizzate;
 - b) predispone strumentazione e modellistica a supporto delle decisioni politiche e delle diverse strutture del Ministero;
 - c) garantisce la produzione periodica di report e pubblicazioni di elevato standard qualitativo sulla transizione digitale, tecnologica ed ecologica nei settori della



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

mobilità e delle infrastrutture, assicurandone la diffusione anche nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali di ricerca, del settore privato e della società civile;

- d) promuove la collaborazione con università ed enti di ricerca, nazionali e internazionali, per sviluppare progetti negli ambiti di interesse del Ministero;
- e) promuove la collaborazione con istituzioni, società, fondazioni, associazioni e consorzi che consenta l'acquisizione di risorse non previste nel decreto istitutivo e che non comporti oneri aggiuntivi per il Ministero.

ART. 4

(Composizione del CISMI)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, la dotazione organica del CISMI è costituita da venti unità, individuate tra il personale degli enti pubblici di ricerca, collocati in fuori ruolo con mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza che è posto integralmente a carico del Ministero, nella misura di:
 - a) cinque ricercatori;
 - b) cinque tecnologi;
 - c) quattro primi ricercatori;
 - d) quattro primi tecnologi;
 - e) un dirigente tecnologo;
 - f) un dirigente di ricerca preposto al coordinamento del CISMI, nominato con decreto del Ministro, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Il CISMI può avvalersi fino a un massimo di quattro esperti o consulenti, nei limiti di spesa indicati dal citato decreto-legge n. 121 del 2021, nominati con decreto del Ministro, individuati, previa selezione da effettuare con le modalità di cui al successivo comma 6, sulla base dei *curricula* e delle esperienze maturate anche in ambito internazionale, tra professionisti, manager e amministratori di elevata qualificazione ed esperienza professionale maturata presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati operanti nel settore delle infrastrutture e della mobilità, dell'innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, nonché presso università, pubbliche o private legalmente riconosciute, nelle medesime materie.
3. Il personale del Ministero può partecipare alle attività del CISMI attraverso assegnazioni temporanee, per periodi non superiori a sei mesi, concordate tra il coordinatore del Centro e il dirigente da cui dipende il personale assegnato al CISMI.



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

4. Il personale di altre istituzioni, nazionali e internazionali, può partecipare alle attività del CISMI attraverso assegnazioni temporanee concordate tra il coordinatore del CISMI e il responsabile dell'istituzione da cui dipende il personale assegnato al CISMI.
5. Il CISMI, anche previa stipula di convenzioni, a titolo non oneroso, può avvalersi di personale in posizione di distacco proveniente da società a partecipazione pubblica che abbiano competenze e finalità attinenti ai compiti del CISMI. Il conferimento dell'incarico non costituisce ad alcun titolo rapporto di pubblico impiego.
6. Le selezioni degli esperti di cui al comma 2 sono effettuate tramite:
 - a) pubblicazione di un avviso che individui i requisiti e dettagli i criteri di valutazione sulla pagina istituzionale del sito internet dell'amministrazione, reso disponibile per almeno dieci giorni consecutivi;
 - b) raccolta delle manifestazioni di interesse, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso;
 - c) valutazione delle manifestazioni di interesse sulla base dei titoli professionali.

ART. 5

(Funzioni del Coordinatore del CISMI)

1. Il Coordinatore promuove, dirige, coordina e vigila l'attività del CISMI sulla base degli atti di indirizzo del Ministro e degli atti di programmazione. Il Coordinatore adotta gli atti di competenza del CISMI, compresi quelli che impegnano la Struttura verso l'esterno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:
 - a) gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al CISMI per il suo funzionamento, esercitando le funzioni di gestione del personale e i poteri di spesa nell'ambito del PTA;
 - b) propone la nomina degli esperti di cui all'articolo 4, comma 2;
 - b) può istituire unità di ricerca per progetti a tempo definito da realizzare in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che precisano l'oggetto, la durata e le condizioni scientifiche, tecniche e amministrative pattuite dalle parti coinvolte;
 - c) stipula gli accordi, le convenzioni, i protocolli di intesa per la collaborazione con soggetti pubblici e privati;
 - d) adotta gli atti di organizzazione interni del CISMI e dispone le assegnazioni alle singole unità organizzative di cui all'articolo 6;
 - e) esercita il potere di rappresentanza del CISMI nei limiti e alle condizioni del decreto di organizzazione interna del Ministero;



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

- f) effettua verifiche periodiche dello stato di avanzamento delle attività del Centro, valutando eventuali modifiche ritenute necessarie.

ART. 6

(Organizzazione del CISMI)

1. Per svolgere le funzioni e i compiti di cui all'articolo 3, il CISMI è strutturato in quattro unità organizzative dedicate a:
 - a) sviluppo della modellistica e dei sistemi informativi per la programmazione e la valutazione delle politiche;
 - b) *foresight* tecnologico e strategico, analisi delle «buone pratiche» nazionali e internazionali, e sperimentazioni sul territorio;
 - c) analisi di tematiche di carattere tecnico, tecnologico, organizzativo, rilevanti per le infrastrutture, comprese quelle idriche e sociali, e i sistemi di mobilità e in particolare sui temi della decarbonizzazione e dell'impatto dei cambiamenti climatici;
 - d) studi di economia comportamentale finalizzata all'analisi e allo studio dell'impatto che fattori umani e comportamentali hanno su infrastrutture, mobilità, spazi urbani, luoghi dell'abitare e del lavoro.

ART. 7

(Comitato Scientifico per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità)

1. È istituito il Comitato Scientifico per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, composto da dieci membri, nominati con decreto del Ministro, individuati tra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della società civile negli ambiti dell'innovazione e della sostenibilità, che operano a titolo gratuito e per le attività dei quali non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati.
2. Al Comitato Scientifico spetta il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine ai programmi, in particolare sul PTA del CISMI, nonché sugli studi, le pubblicazioni, le iniziative e le attività del CISMI.
3. Il Comitato coadiuva con propri pareri il Coordinatore del CISMI nella valutazione della qualità delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.
4. I termini e le modalità di convocazione, nonché le regole di funzionamento delle riunioni del Comitato Scientifico sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato dallo stesso.



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

ART. 8

(Programmazione delle attività del CISMI)

1. Sulla base degli indirizzi programmatici del Governo, il Ministro, su proposta del Coordinatore e sentito il Comitato Scientifico, definisce gli obiettivi per le attività del CISMI in coerenza con gli atti di programmazione vigenti o in corso di elaborazione, nonché le risorse strumentali, finanziarie e umane allocate al Centro.
2. Sulla base degli obiettivi indicati dal Ministro, il Coordinatore, sentito il Comitato Scientifico, i responsabili delle unità organizzative del CISMI, il Coordinatore dell'Unità di missione per il monitoraggio dell'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, il Coordinatore della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, i Capi Dipartimento e i dirigenti del Ministero competenti per materia, individua le aree progettuali del CISMI, che compongono la proposta di Piano triennale di attività.
3. Nella proposta di Piano sono indicate le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie e quelle presumibilmente disponibili, anche da terzi a seguito di accordi e convenzioni, fornendo per il primo anno del triennio elementi più specifici relativamente all'articolazione dei progetti, ai risultati attesi e alle previsioni delle risorse strumentali allo svolgimento delle attività, tenendo conto dei costi fissi diretti e indiretti.
4. Il Coordinatore richiede il parere del Comitato Scientifico sulla proposta di PTA, che è trasmesso al Ministro per l'approvazione.

ART. 9

(Rapporti con le Strutture di missione, con i Dipartimenti e le direzioni generali del Ministero)

1. Le strutture del Ministero assicurano al CISMI la massima collaborazione funzionale a consentire allo stesso di fornire supporto ai processi di programmazione di competenza dei Dipartimenti e delle direzioni generali, ivi inclusa l'elaborazione delle proposte normative e regolatorie dei diversi settori, il monitoraggio delle implementazioni e la valutazione dei relativi risultati.

ART. 10

(Rapporti con università, enti di ricerca e società pubbliche e private)

1. Nello svolgimento della propria attività, il CISMI può stipulare, per conto del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati, e curare i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza del medesimo Ministero.



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

ART. 11

(Valorizzazione dei risultati dell'attività scientifica)

1. Il CISMI, anche avvalendosi del supporto dei competenti uffici del Ministero, svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca scientifica e contribuisce a curare la diffusione, la valorizzazione a fini istituzionali, produttivi e sociali dei relativi risultati.
2. Le pubblicazioni del CISMI sono elaborate e pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i migliori standard qualitativi e con le modalità procedurali richieste dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
3. La valorizzazione dei risultati della ricerca può essere svolta anche da singoli ricercatori o tecnologi attraverso l'utilizzo del sito istituzionale e delle piattaforme informatiche del Ministero, nonché attraverso progetti di divulgazione realizzati con partner editoriali di chiara fama nazionale e internazionale.

ART. 12

(Altri interventi a sostegno delle attività di ricerca e di formazione)

1. Le attività previste dal presente decreto concorrono alla promozione e al sostegno dell'attività di ricerca con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale sull'innovazione e la sostenibilità, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti, pubblici e privati. Il CISMI, coerentemente con le indicazioni del PTA, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati può contribuire allo sviluppo di attività scientifiche connesse con le attività di ricerca, attraverso:
 - a) l'organizzazione di dottorati di ricerca;
 - b) lo svolgimento di corsi di alta formazione sull'innovazione e la sostenibilità delle infrastrutture e dei sistemi di mobilità;
 - c) la promozione e la predisposizione di pubblicazioni, anche periodiche, di rilevante interesse scientifico e culturale;
 - d) l'organizzazione di soggiorni presso il CISMI o analoghi istituti stranieri di studiosi o ricercatori italiani o stranieri;
 - e) la partecipazione del personale del CISMI a congressi, convegni, scuole o seminari;
 - f) l'organizzazione di congressi, convegni, corsi e seminari.



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

2. Per le attività di cui di cui al comma 1, lettere a), b) e d) il Coordinatore, sulla base degli accordi e delle convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, acquisito il parere del Comitato Scientifico, può autorizzare la pubblicazione di bandi per la selezione delle domande o delle candidature con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4.
3. I bandi per la selezione delle domande o delle candidature per le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e d) specificano gli adempimenti procedurali, le risorse disponibili, le tematiche, i criteri di selezione e di verifica dei risultati raggiunti, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi per ciascuna delle tipologie di intervento, gli strumenti di informazione al pubblico dei procedimenti di selezione.
4. La valutazione delle domande è svolta da commissioni formate da esperti, anche stranieri, a tal fine incaricati, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli esperti sono scelti da liste continuamente aggiornate, formate dalle unità organizzative del CISMI e sottoposte periodicamente al parere del Comitato Scientifico. In caso di valutazione negativa, sono comunicate ai presentatori le motivazioni scientifiche dell'esclusione.
5. L'ammissibilità alla concessione di contributi è approvata dal Coordinatore sulla base della valutazione di cui al comma 4, in rapporto alle risorse messe disposizione da soggetti terzi per ciascuna delle aree e dei settori di ricerca.

ART. 13

(Clausola di invarianza)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Enrico Giovannini